



# Comune di Settimo Rottaro

Città Metropolitana di Torino

Via Parrocchiale n. 2 - 10010 Settimo Rottaro

Tel 0125 720153 - fax 0125 799935

e mail: [settimo.rottaro@ruparpiemonte.it](mailto:settimo.rottaro@ruparpiemonte.it)

Sito internet: [www.comune.settimorottaro.to.it](http://www.comune.settimorottaro.to.it)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 24.09.2020

# Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 – Funzionario responsabile .....	3
Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione.....	3
<b>TITOLO I - CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI</b> .....	4
Art. 4 – Violazioni non sanzionabili .....	4
Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione.....	4
Art. 6 – Principio di legalità .....	4
Art. 7 – Criteri per l’applicazione delle sanzioni .....	5
Art. 8 Omissioni dichiarative.....	7
Art. 9 – Violazioni continuate .....	7
Art. 10 – Recidiva .....	8
Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata.....	8
Art. 12 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento.....	8
<b>TITOLO II - NORME FINALI</b> .....	9
Art. 13 – Norme abrogate .....	9
Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie.....	9
Art. 15 – Entrata in vigore .....	9

## **PREMESSA**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Settimo Rottaro (TO), nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

### **Art. 2 - Funzionario responsabile**

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

### **Art. 3 - Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione**

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

## **TITOLO I - CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI**

### **Art. 4 – Violazioni non sanzionabili**

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

### **Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione**

Le sanzioni irrogate per infedele od omessa dichiarazione o denuncia di variazione, sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune.

La sanzione per il parziale/ omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

### **Art. 6 – Principio di legalità**

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

## **Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni**

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

### **IMU**

#### ***Violazioni***

- a) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- b) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- c) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- d) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- f) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

#### ***Sanzioni***

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- b) non inferiore al 150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- c) 50% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- d) € 100,00;
- e) non inferiore ad € 100,00;
- f) non inferiore ad € 200,00.

Si specifica che la sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU non risulta applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale del Territorio).

Rimane invece dovuta ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione IMU in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale del Territorio), ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

### **TARI**

#### ***Violazioni***

- a) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto

per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;

- b) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- c) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- d) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- f) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

### **Sanzioni**

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- b) non inferiore al 150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- c) 50% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- d) € 100,00;
- e) non inferiore ad € 100,00;
- f) non inferiore ad € 200,00.

### **T.O.S.A.P.**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Violazioni**

- a) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti,
- b) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- c) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- d) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- f) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

## **Sanzioni**

- a) 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 50,00;
- b) non inferiore al 150% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 50,00;
- c) 50% della maggiore tassa o canone dovuto;
- e) € 50,00;
- f) non inferiore ad € 100,00;
- g) non inferiore ad € 200,00.

### **Art. 8 Omissioni dichiarative**

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*» e non invece a titolo di «*dichiarazione o denuncia infedele*».

### **Art. 9 - Violazioni continuate**

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, come confermato dal Ministero delle Finanze nella circolare del 5 luglio 2000 n. 138/E.

Tuttavia, ove in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente, si dovesse dare applicazione all'istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, si stabilisce che la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

### **Art. 10 – Recidiva**

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

### **Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata**

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento.

In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).

### **Art. 12 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento**

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all' 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. La nuova modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

In tutte le altre ipotesi di omesso/tardivo versamento di un tributo, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15% dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.

Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente.

La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti



## **TITOLO II - NORME FINALI**

### **Art. 13 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.